

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Quadriennio 2023/2026 - n. 115

Seduta ordinaria del 21/4/2026

L'anno **2026**, il giorno **21** del mese di **aprile**, convocato mediante regolare avviso per le ore **13,30** nella sala riunioni dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Palazzo di Giustizia al Viale Santa Panagia n. 109, si è riunito con modalità mista il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, composto dai Signori:

		presente	entra ore	esce ore	rientra ore	assente
Avv. Antonio Randazzo	Presidente	X				
Avv. Alessandra Formisano	Vicepresidente	X				
Avv. Domenico Laface	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Sofia Amoddio	Consigliere		14.18	16.17		
Avv. Salvatore Belfiore	Consigliere	X				
Avv. Vito Antonio Brunetto	Consigliere		14.08			
Avv. Maurizio De Benedictis	Consigliere	X				
Avv. Umberto Di Giovanni	Consigliere		14.31	16.02		
Avv. Coletta Dinaro	Consigliere					X
Avv. Elena Finocchiaro	Consigliere	X				
Avv. Matilde Lipari	Consigliere	X				
Avv. Elisa Micciché	Consigliere	X				
Avv. Adriana Quattropani	Consigliere	X				
Avv. Paolo Signorello	Consigliere	X				
Avv. Sebastiano Mallia	Consigliere Segretario	X				

per le determinazioni da assumere sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

trasmesso con integrazioni via e-mail in data 1/4/2026:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Provvedimenti decisori C.D.D- delibera C.O.A, per eventuali impugnazioni;**
- 3. Iscrizione Albo Avvocati - a domanda;**
- 4. Richiesta nulla Osta per trasferimento Ordine Avvocati Catania;**
- 5. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda;**
- 6. Cancellazione Albo Avvocati- decesso;**
- 7. Riordino Disciplina Difese Ufficio -Richiesta permanenza;**
- 8. Designazione referente Censimento istituzioni Pubbliche e 2025 e 2026 - Censimento**

ISTAT;

9. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio;
10. Istanze patrocinio a spese dello stato in materia stragiudiziale - istanze di liquidazione (art. 6 d.m. 1.8.2023);
11. ORE 14:30 - INVITO CONSIGLIERE CNF - AVV. FRANCESCO FAVI;
12. ORE 15:00 - CONVOCAZIONE PRESIDENTE CPO - AVV. GIOCOLANO LUIGI;
13. POF I Semestre 2026 -Scuola Forense "Pier Luigi Romano" - approvazione preventivo spesa evento del 15.05.2026;
14. POF I Semestre 2026 - Agon 2026 - approvazione preventivo di spesa - 22.05.2026;
15. Formazione continua - Richiesta Esonero;
16. Formazione continua - Richiesta Accreditamento eventi;
17. Echo Sistemi - proposta soluzione apparati videoconferenza Sala Consiglio e preventivo di spesa;
18. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza di requisiti ex art. 17 comma 10-11-L. 247/2012 e superamento periodo di pratica;
19. Cancellazione Registro dei Praticanti per mancanza requisiti art.17 co 10-11 lett. b - L. 247/2012 -Decorso termine deduzioni.

Il Presidente, **avv. Antonio RANDAZZO**, constatata la presenza dei Consiglieri per il numero legale, dichiara aperta la seduta alle **ore 13.48**.

Su proposta del Presidente il Consiglio osserva un minuto di silenzio in ricordo **dell'avv. Salvatore SPALLINO**.

Risultano assenti i Consiglieri: **avv. Di GIOVANNI e DINARO**;

Si collegano da remoto, previo invio del link sulla piattaforma Zoom i Consiglieri: **avv.ti LIPARI, LAFACE e FORMISANO**;

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Criticità Ufficio 'Mod. 12'

Il Presidente della nota sottoscritta da numerosi Avvocati pervenuta al COA con la quale si segnala una situazione di grave precarietà nel funzionamento dell'Ufficio Mod. 12 del nostro Tribunale.

Dopo un'informale confronto con il Presidente del Tribunale, il Presidente comunica di aver trasmesso alla stessa una nota, pubblicata pure sul sito dell'Ordine, con cui vengono evidenziate tali criticità chiedendo un intervento immediato.

Segnalazione nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce della segnalazione del **OMISSIS**, nei confronti dell'**avv. OMISSIS**.

Il Consiglio,

DISPONE

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'avv. OMISSIS.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 14.04.

Esposto nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dell'esposto inoltrato dall'avv. OMISSIS nei confronti dell'avv. OMISSIS.

Il Consiglio,

DISPONE

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'avv. OMISSIS.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 14.06.

2. Provvedimenti decisorii C.D.D - delibera C.O.A. per eventuali impugnazioni

Delibera n. 2026/04/21_01

Il Consiglio,

visti i provvedimenti resi dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dei seguenti Colleghi nei rispettivi procedimenti disciplinari:

OMISSIS;

DELIBERA

non luogo a provvedere su tutti e ciascuno dei provvedimenti sopra elencati.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 14.31.

3. Iscrizione Albo Avvocati - a domanda

Delibera n. 2026/04/21_02

Il Consiglio,

vista la domanda dell'interessato e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

DELIBERA

di iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. OMISSIS, comunicando allo stesso che *“Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i doveri professionali” (art. 8 L. 31.12.2012 n.247)* e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo (art. 17 punto 9 lett. b) L. 31.12.2012 n. 247).

Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all'interessato a mezzo p.e.c. od a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L. 247/2012.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.31.

4. Richiesta nulla Osta per trasferimento Ordine Avvocati Catania

Delibera n. 2026/04/21_03

Il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. **OMISSIS**, nato a [REDACTED] con la quale si chiede il rilascio del nulla osta per il trasferimento dal nostro Ordine ai fini della iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania;

ritenuto che l'istante risulta in regola con i pagamenti della tassa d'iscrizione all'Albo anche per il 2026 oltre che per gli anni precedenti;

DELIBERA

di rilasciare il detto nulla osta.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.33.

5. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda

Delibera n. 2026/04/21_04

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione **dell'Avv OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.33.

6. Cancellazione Albo Avvocati- decesso

Delibera n. 2026/04/21_04bis

Il Consiglio,

DELIBERA

di cancellare dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine:

OMISSIS per decesso;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.34.

7. Riordino Disciplina Difese Ufficio -Richiesta permanenza

Delibera n. 2026/04/21_05

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere **Avv. Elena FINOCCHIARO**;

vista la domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio presentata dall'**Avv. Salvatore BELFIORE**;

esaminata la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta con la stessa;

rilevato che lo stesso risulta in possesso del requisito della comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p. tra i requisiti per la permanenza nell'Elenco Unico;

rilevato che risultano osservate le prescrizioni del Regolamento per la formazione permanente per gli iscritti del foro di Siracusa e che il difensore istante, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la formazione permanente per gli iscritti del foro di Siracusa, risulta esonerato dall'obbligo formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 5 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

rilevato che non risulta aver riportato alcuna sanzione disciplinare superiore all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;

che conseguentemente che sussistano in capo al richiedente i requisiti normativamente richiesti per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

DELIBERA

con l'astensione dell'Avv. Salvatore BELFIORE, di esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dell'**Avv. Salvatore BELFIORE**;

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

Dichiara immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.36.

8. Designazione referente Censimento istituzioni Pubbliche e 2025 e 2026 - Censimento ISTAT

Delibera n. 2026/04/21_06

Il Consiglio,

vista la nota **prot. 1206207/26 del 10/3/2026** con cui si invita l'Ordine a partecipare al censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche;

DELIBERA

di nominare referente per l'incombente **il Consigliere Segretario avv. Sebastiano MALLIA**;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

9. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio

Consiglieri Relatori: Avv.ti Sofia Amoddio, Belfiore, Vito Antonio Brunetto, Maurizio De Benedictis; Umberto Di Giovanni, Coletta Dinaro, Elena Finocchiaro, Matilde Lipari; Elisa Miccichè, Adriana Quattropani e Paolo Signorello.

Il Consiglio,

esamine le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta, e preventivamente istruite dai relatori,

DELIBERA

di ammettere **nn. 115** esaminate dai Consiglieri Relatori, con l'astensione del Consigliere avv. **MICCHICHE'** nella n. 1114/2026 e nella 1078/2026; avv. **BELFIORE** nella n. 1087/2026;

di dichiarare inammissibili le seguenti istanze: **nn. 110/2026; 553/2026;**

di dare atto che ciascun provvedimento seguirà l'ordine e la numerazione assegnati dal sistema 'Iscrivo' della DCS, in uso presso il nostro Ordine.

Le relative delibere sono state adottate all'unanimità dei presenti, con le predette astensioni e nel loro complesso, e sono state dichiarate tutte immediatamente esecutive, alle ore 14.54.

10. Istanze patrocinio a spese dello stato in materia stragiudiziale - istanze di liquidazione (art. 6 d.m. 1.8.2023)

Vengono verificate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15 *septies* del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 *septies* del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132;

Delibera n. 2026/04/21_07

Il Consiglio,

non essendoci istanze caricate nel sistema SIAMM;

DELIBERA

non luogo a provvedere;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.55.

'Decreto Sicurezza' nota dell'avv. Di Giovanni

Il Presidente dà atto che alle ore 10.35 di stamani è pervenuta da parte dell'avv. Di Giovanni comunicazione in relazione al c.d. 'Decreto sicurezza' approvato dal Senato con la quale lo stesso chiede che il COA adotti delibera di ripulsa di tali norme e di impegno del CNF di difendere la dignità della Toga.

Il Presidente, dato atto che questo COA, in data 20/4/2026 ha pubblicato sul sito il deliberato dell'OCF che esprime aperto dissenso al suddetto decreto, ritenuto altresì che il documento proposto dall'avv. Di Giovanni, *prima facie* condivisibile nella sostanza, vada comunque letto da tutti i Consiglieri che non lo hanno ricevuto in tempo utile, propone che la deliberazione richiesta dall'avv. Di Giovanni venga adottata nei giorni a venire.

11. ORE 14:30 - INVITO CONSIGLIERE CNF AVV. FRANCESCO FAVI

Viene introdotto il **Consigliere Nazionale Forense, avv. Francesco FAVI**, inviato dal nostro Consiglio in merito al dono ricevuto dall'Ordine da parte di quest'ultimo di un defibrillatore, già installato nei locali del nostro Ordine nei giorni scorsi.

Il Presidente ringrazia a nome del Consiglio dell'Ordine il **Consigliere FAVI** per il dono ricevuto e lo invita a prendere la parola.

Il **Consigliere avv. FAVI**, nel manifestare la propria emozione per ritornare all'interno della sala del Consiglio dopo la sua esperienza come Consigliere dell'Ordine e poi di Presidente, ritorna brevemente sulla sua esperienza.

Il **Consigliere FAVI** riteneva bello e necessario che l'Ordine potesse dotarsi, in favore degli Avvocati tutti del Foro, di uno strumento di prevenzione e di immediato intervento in caso di emergenza, ricordando che durante la precedente Consigliatura, il COA regalò in piena emergenza COVID alcune maschere di ossigenazione, per le quali l'ASP di Siracusa si è detta grata.

In merito alle recenti vicende e all'ultima querelle riguardante il c.d. 'Decreto Sicurezza', il **Consigliere FAVI** precisa che il CNF non è stato mai né informato né men che meno coinvolto in merito all'emendamento presentato dal Governo, evidenziando come la contrarietà della massima rappresentanza dell'Avvocatura sia totale e determinata.

In merito alla nuova legge professionale, il **Consigliere FAVI** precisa che, malgrado le difficoltà e le possibili resistenze, se verrà rispettata la calendarizzazione prevista la nuova legge dovrebbe vedere la luce nelle prime settimane dell'estate 2026. Su di essa sono in discussione emendamenti anche dell'opposizione che potrebbero portare ad un voto addirittura bipartisan.

Il fatto che tutte le componenti dell'Avvocatura siano state coinvolte nel processo, porta a pensare che questa legge sarà sicuramente rappresentativa delle reali istanze della nostra Professione.

Infine, conclude il **Consigliere FAVI**, ricorda che a Siracusa si terrà una visita del CNF così come negli anni passati, sotto l'egida anche della Fondazione dell'Avvocatura, quest'anno con il coinvolgimento allo stato di ben 72 Scuole Forensi fra le 100 complessivamente presenti in tutta Italia.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare, per tramite del **Consigliere FAVI**, l'intero CNF per la straordinaria possibilità di potere organizzare gli eventi svoltisi a Siracusa in questi ultimi anni, con costi minimi per non dire inesistenti a carico del COA di Siracusa.

Su domanda del **Consigliere LIPARI**, il **Consigliere FAVI** anticipa che verrà consegnato ai Colleghi un vademecum volto a contrastare la misura introdotta dalla legge finanziaria (Art. 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2026 -legge n.199/2025), preannunciando che il CNF si costituirà in adesione negli eventuali giudizi di legittimità costituzionale che, in relazione alle opposizioni che gli Avvocati vorranno presentare, saranno promossi avverso tale provvedimento.

In merito a questo punto, su proposta dei Consiglieri, si dispone che venga posto all'o.d.g. del prossimo Consiglio un punto relativo alle iniziative da intraprendere alla scadenza prevista del 15 giugno p.v..

12. ORE 15:00 - CONVOCAZIONE PRESIDENTE CPO AVV. GIOCOLANO LUIGI

Il Presidente introduce adesso l'avv. **Luigi GIOCOLANO, Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine di Siracusa**, invitato a conferire con il Consiglio in merito alla missiva acquisita a **prot. 1295/2026 del 11/3/2026**, con la quale il Comitato Pari Opportunità, rappresenta che sono giunte notizie delle *“criticità manifestate da molte Colleghe e Colleghi circa le mancate rotazioni degli incarichi fiduciari nell'ambito degli elenchi ufficiali dai quali, a vario titolo, i Magistrati sono chiamati a scegliere gli Avvocati a cui affidare dei mandati, così a titolo esemplificativo custodie e deleghe in materia immobiliare, curatele in materia di liquidazione giudiziale, curatele speciali dei minori, ecc.”*;

Come si legge nella PEC del Presidente del CPO; *“il Comitato nell'ultima seduta ha quindi dato incarico al suo Presidente di prendere contatti con il COA al fine di potere insieme affrontare con la Presidente del Tribunale e con le Presidenti di sezione dette criticità, nell'ambito delle Pari Opportunità che si devono a tutte le Colleghe e Colleghi che sono iscritti in detti elenchi e che tra l'altro sostengono annualmente i costi di formazione”*;

Il Presidente avv. GIOCOLANO riferisce al Consiglio in merito alla problematica, premettendo che le figure professionali, a seguito delle numerose riforme normative intervenute, che hanno introdotto nuove modalità inerenti ai presupposti di nomina per l'inclusione in vari elenchi, hanno determinato anche la necessità per i Colleghi di partecipare a corsi ed esami preventivi comportanti anche costi a carico degli stessi partecipanti.

Alla data del 21/12/2025 gli iscritti negli elenchi -per esempio dei professionisti da nominare come delegati alle vendite immobiliari- sono circa 200, dei quali -tuttavia- solo un numero di molto inferiore risulta coinvolto in incarichi da parte dei Giudici.

In merito ad altri incarichi fiduciari, **l'avv. GIOCOLANO** propone -come in altri Tribunali- l'adozione di altrettanti protocolli.

Il Presidente dell'Ordine propone al CPO di predisporre un documento da condividere con il COA al fine di attenzionare apertamente la problematica e proporre le soluzioni più idonee per le singole tipologie d'incarico.

13. POF I Semestre 2026 - Scuola Forense "Pier Luigi Romano" - approvazione preventivo spesa evento del 15.05.2026

Delibera n. 2026/04/21_08

Il Consiglio

premesso che la Scuola Forense “P.L. Romano”, in merito all'evento del 15/5/2026, denominato “La predisposizione dell'atto di appello civile e penale”, con la partecipazione del relatore **dott. Renato BRICCHETTI**, ha presentato in data 24/2/2026 preventivo di spesa;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di approvare in merito al suddetto evento un impegno di spesa complessivo di €. **659,68** come da preventivo comprensivo anche del costo aggiornato del biglietto aereo e del costo di €. 40,00 della cena del 15/5/2026;

Dispone che la presente delibera, visto l'impegno di spesa venga pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ordine.

Si dà atto stante l'impegno di spesa dell'astensione dell'avv. Salvatore Belfiore, R.C.P.T. dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16.14.

14. POF I Semestre 2026 - Agon 2026 - approvazione preventivo di spesa - 22.05.2026

Delibera n. 2026/04/21_09

Il Consiglio

premesso che la **LaPEC**. aveva presentato istanza di attribuzione del patrocinio gratuito dell'Ordine per un evento formativo denominato:

“Agon 2026”;

data del 22/5/2026, inserito nel POF - semestre I del 2026;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di contribuire alle spese relative al **servizio hostess per la rilevazione delle presenze**.

Dispone che la presente delibera, visto l'impegno di spesa venga pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ordine.

Si dà atto stante l'impegno di spesa dell'astensione dell'avv. Salvatore Belfiore, R.C.P.T. dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16.14.

15. Formazione continua - Richiesta Esonero

Delibera n. 2026/04/21_10

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Elisa MICCICHÈ**, visto l'art. 8, comma 3, punto 6), lettera a), del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, per **l'anno 2025**;

DELIBERA

di esonerare **l'Avv. OMISSIS** nella misura di **n. 7 crediti formativi**, fermo restando l'obbligo di conseguire *3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale*;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16.15.

Delibera n. 2026/04/21_11

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Elisa MICCICHÈ**, visto l'art. 8, comma 3, punto 6), lettera b), del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, per **l'anno 2026**;

DELIBERA

di esonerare **l'Avv. OMISSIS** nella misura di **n. 10 crediti formativi** fermo restando l'obbligo di conseguire *3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale*;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16.15.

16. Formazione continua - Richiesta Accredimento eventi

Delibera n. 2026/04/21_12

Il Consiglio

premesso che **Comitato Pari Opportunità**, aveva presentato istanza di accreditamento per un evento formativo sotto forma di un corso da organizzare denominato:

“I Volti dell’Antigone: tra liberazione femminile e arroganza del potere”;

data del 7/5/2026,

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di accreditare l’evento e di attribuire **n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria.**

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16.15.

17. Echo Sistemi - proposta soluzione apparati videoconferenza Sala Consiglio e preventivo di Spesa

Delibera n. 2026/04/21_13

Il Consiglio

premesso il preventivo di spesa pervenuto da Echo Sistemi con nota a prot. 1906/2026 del 13/4/2026;

ritenuto lo stesso non congruo ed eccessivo in vista delle esigenze del Consiglio;

ritenuto opportuno verificare altre opzioni;

DELIBERA

non luogo a provvedere;

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16.22.

18. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza di requisiti ex art. 17 comma 10-11-L. 247/2012 e superamento periodo di pratica.

Delibera n. 2026/04/21_14

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **OMISSIS** alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l’art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che la **Dott.ssa OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;

- è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal OMISSIS

- ha compiuto il periodo di pratica;

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *"i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore"*;

che, infine, l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II, che *"le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma I del presente articolo"*, si applicassero *"fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense"*.

DELIBERA

di avviare nei confronti della **Dott.ssa OMISSIS** il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

Delibera n. 2026/04/21_15

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **Dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che il **Dott. OMISSIS** [REDACTED] è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b), prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che il Dott. OMISSIS

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal [REDACTED]

- è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati dal [REDACTED]

- ha compiuto il periodo di pratica in data [REDACTED]

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti del Dott. OMISSIS, il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

Delibera n. 2026/04/21_16

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale della Dott.ssa OMISSIS, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **la Dott.ssa OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal **1/10/2016**;

- è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal **2/04/2016**

- ha compiuto il periodo di pratica in data **8/10/2016**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **della Dott.ssa OMISSIS**, il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

Delibera n. 2026/04/21_17

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **della Dott.ssa OMISSIS** alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **la Dott.ssa OMISSIS**

- **è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;**

- **è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal OMISSIS**

- **ha compiuto il periodo di pratica in data OMISSIS;**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016;**

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”;*

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **della Dott.ssa OMISSIS**, il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

Delibera n. 2026/04/21_18

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **del Dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il Dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **il Dott. OMISSIS**

- **è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;**

- **non è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati**

- **ha compiuto il periodo di pratica in data OMISSIS;**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016;**

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”;*

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **del Dott. OMISSIS** il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.24.

19. Cancellazione Registro dei Praticanti per mancanza requisiti - art.17 co 10-11 lett. b - L. 247/2012

Delibera n. 2026/04/21_19

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale della **dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate ed avviato, con **delibera n. 2025/02/17_28** il procedimento di cancellazione ex **art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**,

visto **l'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, e **l'art. 246, comma II, del D.L. 19/02/1998**;

ritenuto che l'avvio del procedimento con l'invito a presentare memorie e/o a chiedere di essere sentito per eventuali osservazioni di cui all' **art. 17, comma XII, L. 247/2012**, è stato trasmesso alla parte interessata con nota a **prot. 1006/2026 del 24/2/2026**, in una all'estratto della delibera di avvio, notificata a mezzo UNEP in data **2/3/2026**;

ritenuto che non sono state trasmesse memorie e che la parte interessata non ha chiesto di esser sentita;

ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per la cancellazione della parte interessata dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012;

DELIBERA

di cancellare d'ufficio la **dott.ssa OMISSIS**, dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata del presente provvedimento;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

Dispone darsi avviso alla stessa che avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al C.N.F. nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 14 L. 247/2012.

Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.27.

Delibera n. 2026/04/21_20

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale del **dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate ed avviato, con **delibera n. 2025/02/17_30** il procedimento di cancellazione ex **art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**,

visto l'**art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, e l'**art. 246, comma II, del D.L. 19/02/1998**;

ritenuto che l'avvio del procedimento con l'invito a presentare memorie e/o a chiedere di essere sentito per eventuali osservazioni di cui all' **art. 17, comma XII, L. 247/2012**, è stato trasmesso alla parte interessata con nota a **prot. 1006/2026 del 24/2/2026**, in una all'estratto della delibera di avvio, notificata a mezzo UNEP in data **3/3/2026**;

ritenuto che non sono state trasmesse memorie e che la parte interessata non ha chiesto di esser sentita;

ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per la cancellazione della parte interessata dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012;

DELIBERA

di cancellare d'ufficio il **dott. OMISSIS**, dal Registro dei Praticanti Avvocato e dall'Elenco allegato dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012;

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata del presente provvedimento;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

Dispone darsi avviso alla stessa che avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al C.N.F. nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 14 L. 247/2012.

Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore 16.27.

Alle **ore 16.30** la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Sebastiano MALLIA)

Il Presidente

(Avv. Antonio RANDAZZO)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

S I R A C U S A

Il presente verbale si compone di **nn. 18 (diciotto)** pagine, inclusa la presente ed un allegato.

Il Presidente

(Avv. Antonio RANDAZZO)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il Consigliere Responsabile della pubblicazione

(Avv. Elena Finocchiaro)

Si conferma che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa

(Avv. Salvatore Belfiore)

Firmato digitalmente da

Sebastiano Giuseppe Gregorio Mallia

T = Segretario Ordine

Avvocati Siracusa

C = IT

Firmato digitalmente da:

Salvatore Belfiore

Firmato digitalmente da: Elena
Finocchiaro

Data: 07/06/2026 11:15:32